

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per le istituende cooperative di lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente» (277)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e passim
COSTA, sottosegretario di Stato per l'interno ...	5, 6, 7
DE SABBATA (PCI)	5, 6
GARIBALDI (PSI)	4, 11
MURMURA (DC)	5, 11
PAVAN (DC), relatore alla Commissione	3, 6
PERNA (PCI)	5

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente»

RASTRELLI (MSI-DN)	Pag. 4, 5, 11
TARAMELLI (PCI)	4, 5, 6 e passim

«Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato» (472), d'iniziativa dei deputati Anselmi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	20, 21
GARIBALDI (PSI)	20, 21
GASPARI, ministro della funzione pubblica	20
MURMURA (DC), f.f. relatore alla Commissione	20
TARAMELLI (PCI)	21

«Assistenza agli spastici. Rinnovo e aumento del contributo all'AIAS» (508), d'iniziativa del senatore Monaco e di altri senatori

1^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (11 luglio 1984)

«Contributo a carico dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche a sostegno della loro azione di promozione sociale» (576), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Modifiche e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, e della legge 13 maggio 1983, n. 196, recanti concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale (685), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> ..	Pag. 22, 24
DE CINQUE (DC)	23
DE SABBATA (PCI)	23, 24
GARIBALDI (PSI)	24

PAVAN (DC)	Pag. 23, 24
SAPORITO (DC)	22

«Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (632)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	12, 16, 19
BARSACCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	18
GARIBALDI (PSI)	16
GASPARI, <i>ministro per la funzione pubblica</i>	19
PAVAN (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	12, 14
TARAMELLI (PCI)	14, 17

I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per le istituende cooperative di lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente»
(277)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per le istituende cooperative di lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente».

Informo la Commissione che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio sul nuovo testo predisposto dal Governo, illustrato nella precedente seduta dal sottosegretario Costa.

PAVAN, relatore alla Commissione. Nel prendere atto del parere favorevole sugli emendamenti che il Governo aveva presentato sul disegno di legge in esame, ritengo di non dover aggiungere molto a quello che già avevo detto precedentemente, in quanto gli emendamenti del Governo rispondono sostanzialmente alle osservazioni che, in sede di discussione generale, avevamo fatto su questo disegno di legge.

Ci dichiaravamo disponibili ad arrivare allo scioglimento dell'ente in questione ed eravamo invece molto perplessi sul problema delle istituende cooperative di lavoratori delle aziende da quell'ente dipendenti, anche perchè sarebbero state fonte di disavanzo ulteriore. C'era poi il problema di garantire comunque a queste cooperative dei finanziamenti per consentire la gestione degli opifici. Recependo le osservazioni dal Ministero del tesoro che andavano nel senso della giurisprudenza, per cui anche questi dipendenti erano dipendenti pubblici, il Governo ha proposto delle modifiche che riteniamo valide.

Pertanto esprimo parere favorevole al nuovo testo, ritenendo che il provvedimento serva anche ad eliminare una fonte di disavanzo, considerati i contributi fin qui concessi ad un ente inutile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge dalla legge 18 aprile 1935, n. 961, è disciolto.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge con legge 18 aprile 1935, n. 961, è soppresso.

La gestione di liquidazione dell'Ente è assunta, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro al quale saranno trasferite le relative attività e passività patrimoniali.

A questo articolo il senatore Taramelli ha presentato un subemendamento che tende ad inserire, alla fine, il seguente comma aggiuntivo: «Nella alienazione del patrimonio dell'Ente è riconosciuto il diritto di prelazione, a parità di condizioni, a favore degli attuali fruitori».

Pregherei ora il senatore Taramelli di identificare il contenuto giuridico della parola «fruitori», per non determinare gravissimi errori di interpretazione.

TARAMELLI. Il subemendamento tende a far sì che, in caso di alienazione degli immobili che attualmente non sono utilizzati per l'attività dell'Ente, ma sono dati in affitto, venga riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto, a parità di condizioni, agli attuali locatari.

PRESIDENTE. Faccio presente che la norma è formulata in modo da applicarsi non soltanto ai beni immobili, ma anche a quelli mobili, giacchè si parla di «patrimonio».

Allora propongo di modificare l'emendamento nel senso di prevedere la prelazione a favore dei locatari, cioè per coloro che usufruiscono di beni immobiliari.

RASTRELLI. Ho paura che approvando il subemendamento potremmo dar luogo ad una normativa che fissa dei limiti legislativi in contrasto con i poteri del commissario liquidatore; quest'ultimo ha una veste e poteri propri che non possono essere limitati, pena la decadenza delle sue funzioni.

PRESIDENTE. In questo caso sarebbe la legge a dire che quando determinati alloggi si vendono, a parità di condizioni, la prelazione spetta al locatario. Io propongo di modificare l'emendamento presentato dal senatore Taramelli nel modo seguente: «Nella alienazione dei beni immobili dell'Ente è riconosciuto il diritto di prelazione, a parità di condizioni, a favore dei locatari».

GARIBALDI. Io sono favorevole a codesto subemendamento, però vorrei sottoporre ai colleghi la opportunità di inserire la specificazione della «eventuale alienazione», altrimenti sembra che l'alienazione sia tassativa.

PRESIDENTE. Devo smentire questa sua preoccupazione, perchè dicendo «nella alienazione» si intende: se si addivene all'alienazione.

RASTRELLI. Abbiamo limitato la sfera della norma ai beni immobili, che si dividono in due categorie: i terreni agrari, sui quali esiste già un diritto di prelazione per i coltivatori o per gli affittuari che li occupano (per cui la norma in questione sarebbe superflua), e i beni immobili urbani, per i quali esiste ugualmente per il venditore l'obbligo di offrire in prelazione l'immobile all'inquilino in caso di vendita. Al di là di queste due grandi sfere già tutelate, vorrei capire in cosa consiste questo ulteriore intervento; si tratta di una materia che è già regolata. Se esistono poi casi particolari che dobbiamo analizzare, il discorso è diverso; ma, a mio parere, la tutela che si vuole offrire con questa norma speciale è già garantita da altre normative vigenti.

TARAMELLI. In questo caso si tratta di immobili urbani che, a quanto mi risulta, non sono destinati ad abitazione ma ad altre attività, per cui si vorrebbe assicurare ugualmente il diritto di prelazione.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei capire se ci si vuole riferire a coloro che abitano questi immobili oppure a coloro che hanno un'attività produttiva.

DE SABBATA. Si tratta di attività produttive.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei comunque ricordare che esiste l'articolo 38 della legge n. 392.

PERNA. Ma è molto discussa la questione se si tratta di un vero diritto di prelazione.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La norma vigente stabilisce che nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro un certo termine; ma è necessario che abbia la qualifica di conduttore.

Riteniamo pertanto superflua la norma proposta.

PRESIDENTE. Per le abitazioni il discorso sarebbe diverso.

MURMURA. Bisogna comunque stabilire i termini per l'esercizio di prelazione.

PRESIDENTE. Il senatore Taramelli, recependo le indicazioni emerse, ha modificato il subemendamento nel modo seguente:

«Nella alienazione dei beni immobili dell'Ente è riconosciuto il diritto di prelazione, a parità di condizioni, a favore dei locatari, da esercitarsi entro sessanta giorni dalla notifica dell'invito».

Aggiungo che questo nuovo testo è firmato anche dal senatore De Sabbata.

RASTRELLI. Il diritto di prelazione non si esercita solo entro certi termini, ma anche con determinate modalità. Si dovrebbe perciò fare riferimento alla norma specifica che prevede tutta una serie di modalità.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Preferirei una connessione con la norma generale, perchè si avrebbe una situazione di maggiore chiarezza. Si tratta infatti di una prassi giuridica che ormai si è consolidata.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si potrebbe richiamare la legge sull'equo canone.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accettano di modificare la loro proposta facendo riferimento alla norma contenuta nella legge sull'equo canone, come suggerito dall'onorevole Sottosegretario.

DE SABBATA. No, signor Presidente, perchè la norma di quella legge è controversa.

PRESIDENTE. Quindi, secondo voi, richiamarla significherebbe recepire anche i conflitti interpretativi che vi sono su di essa.

DE SABBATA. Si tratta di conflitti interpretativi ancora aperti.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non capisco perchè dobbiamo mettere questi locatari in condizioni più favorevoli di altri. Se si trattasse di persone che hanno beneficiato qualcuno potremmo anche privilegiarli, ma non è così: sono persone che hanno usufruito di locali con normali contratti di locazione. Perchè quindi dobbiamo metterle in una condizione di privilegio rispetto agli altri locatari? Devono rientrare nelle condizioni generali che valgono per tutti gli altri.

TARAMELLI. Non si propone una condizione privilegiata; si tratta di una distinzione.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Ma per quale motivo dobbiamo farla? Forse perchè si tratta di immobili dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi? Che differenza c'è con gli immobili di un altro ente o di un privato? Non capisco proprio perchè dobbiamo fare questa distinzione nell'esercizio del diritto di prelazione.

TARAMELLI. Per non svantaggiare queste persone.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sul richiamo alla normativa generale; comunque, non ne capisco la motivazione. Potrei essere favorevole nel caso che si trattasse di un'azienda che, ad esempio, si è occupata dei ciechi per tanto tempo e che quindi è andata incontro ad esigenze sociali, per cui, quasi a compenso dell'opera svolta, accordiamo un privilegio. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte ad un regolare contratto di locazione: pertanto, ripeto, non capisco perchè dobbiamo fare un discorso di privilegi.

Sul subemendamento presentato dai senatori Taramelli e De Sabbata mi dichiaro quindi contrario, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 del provvedimento proposto dal Governo.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda il subemendamento presentato dai senatori Taramelli e De Sabbata, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il subemendamento presentato dai senatori Taramelli e De Sabbata tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 1, nel testo sostitutivo proposto dal Governo, il seguente comma: «Nella alienazione dei beni immobili dell'Ente è riconosciuto il diritto di prelazione, a parità di condizioni, a favore dei locatari, da esercitarsi entro sessanta giorni dalla notifica dell'invito».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge con legge 18 aprile 1935, n. 961, è soppresso.

La gestione di liquidazione dell'Ente è assunta, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro al quale saranno trasferite le relative attività e passività patrimoniali.

È approvato.

Art. 2.

Sino all'alienazione delle singole aziende dipendenti dal disciolto ente, le stesse proseguono le attività industriali in atto esercitate, beneficiando della quota di riserva di forniture pubbliche di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge dalla legge 18 aprile 1935, n. 961.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

Nei confronti del personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi in servizio alla data del 1° gennaio 1982 con costanza di rapporto d'impiego si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni recate dall'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma è valutato in lire 4.500 milioni in ragione d'anno.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

Il commissario straordinario del disciolto ente, nominato con decreto del Ministro dell'interno del 2 dicembre 1976, assume, ai sensi e per gli effetti della presente legge, i poteri di commissario liquidatore.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'anno 1984, del precedente articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario».

All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 derivante dall'applicazione del precedente articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

Il commissario liquidatore è assistito da una commissione di esperti designati in numero di tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori addetti alle aziende dipendenti dal disciolto ente, di due dal Ministro dell'interno, di uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di uno dalla Unione italiana ciechi.

La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal commissario liquidatore ed è nominata con decreto del Ministro dell'interno.

Il Governo ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

Non è approvato.

Art. 5.

Al trattamento economico del commissario liquidatore, nonchè ai compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al precedente articolo 4, provvede con apposito decreto il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Gli oneri relativi sono a carico del bilancio della gestione liquidatoria dell'ente.

Il Governo ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

Non è approvato.

Art. 6.

Il commissario liquidatore, oltre a sovrintendere alle attività di cui al precedente articolo 2, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'alienazione sul libero mercato delle aziende industriali dipendenti dal disciolto ente, salvo il disposto del successivo articolo 7, primo comma.

Gli acquirenti debbono garantire il mantenimento dei livelli di occupazione in essere alla data della alienazione.

Il Governo ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6.

Non è approvato.

Art. 7.

Ove i lavoratori di una o più aziende del disciolto ente si costituiscano in cooperativa, alle associazioni richiedenti saranno alienati, con diritto di precedenza, i relativi complessi aziendali per la prosecuzione delle attività in atto esercitate.

Alle cooperative di lavoratori acquirenti dei singoli complessi aziendali saranno erogati, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, prestiti agevolati per le necessarie ristrutturazioni aziendali, nella misura da stabilirsi sulla base di specifici programmi di investimento presentati al commissario liquidatore.

Alle cooperative sarà riservata altresì una quota pari al 15 per cento annuo delle forniture commissionate e da amministrazioni dello Stato nei rispettivi settori merceologici, nonchè estesa ogni disposizione agevolativa adottata dallo Stato, dalle Regioni e dai comuni a favore di imprese che occupino anche lavoratori portatori di *handicap*.

Il Governo ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

Non è approvato.

Art. 8.

Sino alla conclusione delle attività connesse ai compiti ad esso conferiti, il commissario liquidatore si avvale dei mezzi strumentali e del personale della direzione centrale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i ministri interessati, il personale della sede centrale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi è inquadrato, con salvezza delle situazioni giuridiche ed economiche acquisite, sulla base di apposite tabelle di equiparazione, presso amministrazioni statali, anche in soprannumero, ovvero presso enti pubblici, subordinatamente all'esistenza delle necessarie vacanze.

Il Governo ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 8.

Non è approvato.

Art. 9.

I realizzi derivanti dal patrimonio del disciolto ente e dalle alienazioni aziendali effettuati ai sensi della presente legge sono destinati alla copertura delle passività del disciolto Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Il Governo ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 9.

Non è approvato.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. In relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il Governo ha proposto di modificare il titolo del disegno di legge nel modo seguente: «Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

TARAMELLI. Dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo ad un provvedimento che è stato abbastanza sofferto ma che trova una soluzione adeguata.

Sono convinto che se nel passato ci fossimo mossi più opportunamente avremmo potuto conseguire notevoli risparmi, dal momento che già nel 1977 il comitato incaricato di esaminare la possibilità di sopprimere l'ente tra le motivazioni aveva messo quella della sua incapacità di avere un bilancio economico adeguato; tenendo conto anche del fatto che le attività assistenziali che erano nelle finalità dell'ente sono poi passate ad altri organismi, credo di poter dire che sarebbe stato nell'interesse dello Stato procedere fin da allora allo scioglimento dell'ente in questione.

Questo provvedimento dunque arriva un po' tardi, ma con una soluzione giusta, che ci consiglia il voto favorevole. Auspico che il disegno di legge sia approvato al più presto anche dalla Camera dei deputati, in modo che si possa chiudere definitivamente una vicenda sicuramente molto difficile ed anche, per certi aspetti, dolorosa per gli interessati.

MURMURA. Il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore di questo disegno di legge, che contribuisce a risolvere un problema grave ed annoso, e dà con piacere atto al Governo, e in particolare al sottosegretario Costa, del notevole contributo offerto per una soluzione dignitosa del problema.

Il mio Gruppo auspica, infine, che analoghi provvedimenti vengano presi laddove esistono analoghe situazioni, per alleggerire lo Stato da una serie di enti e istituzioni non più coerenti con le finalità originarie, quando non siano addirittura causa di disavanzo e di un clientelismo che noi riteniamo debba essere del tutto eliminato nella vita pubblica del nostro paese.

RASTRELLI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sul disegno di legge in esame, che va a sanare una vicenda molto triste; infatti questo ente, nato con nobilissime finalità nel 1934 per dar lavoro ai ciechi, in particolare di guerra, si era man mano trasformato, negli ultimi decenni, e soprattutto negli ultimi anni, veramente in un centro di malgoverno, di sperpero di pubblico denaro e di malcostume.

Ricordiamo ancora il dibattito che fu fatto in quest'Aula quando apprendemmo che, a fronte di cento ciechi assistiti, risultava che ci fossero circa quattro-cinquecento vedenti, in una situazione generale di bilancio assolutamente deficitaria.

Questo provvedimento va finalmente a porre termine a questa situazione, e il nostro voto è favorevole, pur nel ricordo di quella che è stata una nobile istituzione.

Ci auguriamo che analogo atteggiamento sia assunto per tutti gli enti inutili che ancora gravitano nella sfera della spesa pubblica dello Stato.

GARIBALDI. Anche il Gruppo del Partito socialista italiano vota a favore del provvedimento, con una nota di biasimo, per così dire, per tutti coloro che sono stati causa di una protratta cattiva gestione di questo encomiabile istituto e con una nota di apprezzamento per l'impegno del Governo, e in particolare del sottosegretario Costa, per una soluzione che ci sembra equa e soprattutto concretamente praticabile.

Per questi motivi, ripeto, votiamo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Prima del voto finale desidero esprimere il mio apprezzamento per il risultato che raggiungiamo. Un apprezzamento va rivolto a tutta la Commissione e a tutti i Gruppi politici, e devo dire che abbiamo trovato un eccellente interlocutore nell'onorevole sottosegretario Costa. So quanti sforzi egli ha dovuto fare per ottenere dal Governo, nella sua collegialità, indicazioni per una soluzione praticabile, ed esprimo soddisfazione perchè il risultato ottenuto dà la misura della nostra capacità di incidere su situazioni anche difficili, quando si è animati da un comune proposito di risolvere certi problemi.

Problemi da risolvere ne abbiamo molti, ed io spero che questo clima di solidarietà si possa riscontrare anche in altre occasioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

«Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (632)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAVAN, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che abbiamo all'esame parte dalla constatazione della impossibilità, da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, di pervenire in tempi brevi o comunque in tempi accettabili al rilascio del certificato di prevenzione incendi per edifici ed impianti di vario tipo, e anche della impossibilità di mantenere gli obblighi previsti dalla legge sui controlli periodici dei medesimi edifici ed impianti, anche perchè le operazioni di controllo comportano tempi lunghi e complessità di lavoro.

Pertanto, questo disegno di legge prevede alcune norme particolari, che peraltro sono già state introdotte qualche anno fa per gli esercizi alberghieri (mi riferisco alla legge 18 luglio 1980, n. 406).

Il provvedimento in discussione prevede il rilascio di un nullaosta provvisorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco per l'esercizio di attività che richiedano il certificato di prevenzione incendi, su richiesta dei titolari delle attività medesime.

Per ottenere il rilascio del nullaosta provvisorio, la documentazione e le certificazioni presentate dagli interessati devono rispondere ai requisiti prescritti dalla normativa in materia di prevenzione incendi.

Attualmente è richiesto un esame preventivo della progettazione, ma è anche previsto che non può essere esercitata un'attività produttiva se manca il certificato di prevenzione incendi. Del resto, i Comandi dei vigili del fuoco si trovano nell'impossibilità materiale di effettuare i sopralluoghi prescritti e

di procedere alle verifiche richieste in tempi brevi, e ciò comporta spesso il blocco dell'attività produttiva negli edifici, con conseguente rilevante danno economico per coloro che hanno effettuato in essi degli investimenti.

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco sono anche tenuti ad effettuare i cosiddetti controlli periodici per constatare se effettivamente le condizioni esistenti al momento del rilascio del certificato di prevenzione incendi sussistono ancora dopo anni.

Proprio per far fronte a tali esigenze avevamo istituito, con la legge 23 dicembre 1980, n. 930, il cosiddetto supporto tecnico e amministrativo, cioè un certo numero di persone che dovevano accelerare i tempi per il rilascio dei certificati in questione.

Tuttavia, in questi anni abbiamo constatato che i Comandi provinciali dei vigili del fuoco non sono in grado di rispondere in tempi brevi alle numerose richieste: attualmente abbiamo circa 600.000 pratiche in sospeso e si prevede che la mole di lavoro aumenterà a causa dell'enorme numero di istanze che continuano a pervenire agli uffici dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

È stato pertanto predisposto il disegno di legge n. 632, che è appunto volto a far fronte a tale situazione.

In particolare, l'articolo 1 ribadisce l'obbligo del certificato di prevenzione incendi secondo la disciplina attualmente vigente e prevede, nell'attesa del rilascio del prescritto certificato, un nullaosta provvisorio per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione. Quindi, prendendo atto di ciò che vi è attualmente, si intende dare un po' di respiro all'attività produttiva.

Per ottenere il rilascio del nullaosta provvisorio, i titolari o i rappresentanti legali delle attività in questione debbono presentare istanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione.

La verifica va fatta sostanzialmente sulla documentazione presentata.

Nell'articolo 2 inoltre, per il rilascio del nullaosta provvisorio si conferisce al Ministro dell'interno la potestà di emanare disposizioni in materia che devono essere conformi alla normativa generale sulla prevenzione incendi e si prevede, qualora i Comandi dei vigili del fuoco non ritengano esaurienti le certificazioni prodotte dagli interessati, la presentazione di una perizia giurata del tecnico-progettista che garantisca che è stato tenuto in considerazione quanto prescritto dalla normativa in materia di prevenzione incendi.

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono comunque effettuare, a campione, sopralluoghi per controllare l'osservanza di quanto prescritto, per verificare quindi anche le documentazioni presentate.

Vi è poi l'obbligo per i Comandi provinciali dei vigili del fuoco di rilasciare il nullaosta provvisorio entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, quindi entro un breve periodo di tempo, proprio per non bloccare l'attività produttiva.

Si stabilisce inoltre che il termine di validità del nullaosta provvisorio non può essere superiore a due anni e che nel frattempo i Comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare tutti gli accertamenti necessari per il rilascio del certificato di prevenzione incendi definitivo.

Si prevede che qualsiasi variazione apportata agli immobili o gli impianti fa decadere automaticamente il nullaosta provvisorio, e poichè quest'ultimo vale solo per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, una volta decaduto, viene applicata la normativa generale per cui prima di riprendere l'attività occorre attendere il rilascio del certificato definitivo.

L'articolo 3 affronta il problema degli edifici pregevoli per arte e storia, la cui disciplina di sicurezza è regolata dal regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564. Anche per questi edifici si prevede il rilascio del nullaosta provvisorio, ma con una validità limitata a dodici mesi e rinnovabile una sola volta.

Per quanto riguarda il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, sempre relativamente alle attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 4 prevede la possibilità di rinnovo da parte dei Comandi dei vigili del fuoco sulla base di una dichiarazione del titolare dell'attività in cui si attesti che dalla data del rilascio dell'ultimo certificato non è avvenuta alcuna variazione all'impianto e all'edificio.

I Comandi provinciali hanno 90 giorni per rilasciare questa proroga.

L'articolo 5 prevede che chi ometta di chiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonchè il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni. Chiunque, nelle certificazioni previste, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 1 milione. La stessa pena si applica a chi contraffà o altera le certificazioni medesime.

L'articolo 6 prevede il mantenimento della normativa in vigore, cioè la normativa contenuta nella legge n. 406 del 18 luglio 1980, per le attrezzature alberghiere.

L'articolo 7 prevede (facendo riferimento alla situazione di carenza di personale per l'espletamento di tutte le attività di cui sopra in tempi sufficientemente brevi) l'assunzione anticipata - non un aumento di organico - del personale, secondo un programma che era stato previsto con la legge 4 marzo 1982, n. 66. L'articolo raggruppa negli anni 1982 e 1983 anche l'aliquota prevista per il 1984 e stabilisce una procedura breve per usufruire della graduatoria del concorso effettuato ai sensi della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quindi per utilizzare gli idonei senza fare un ulteriore concorso. Questa procedura abbrevierebbe anche i tempi del concorso per 1.000 posti che è attualmente in corso, perchè molte persone che erano risultate idonee nel concorso precedente concorrono nuovamente: queste persone appunto potrebbero essere utilizzate, facendo parte della graduatoria precedente, per la copertura di questi 1.350 posti. In tal modo, come ho detto, verrebbero abbreviati anche i tempi del concorso che è già in via di espletamento.

L'articolo 7 concerne anche l'onere finanziario, e a questo proposito dobbiamo tener conto delle osservazioni che la Commissione bilancio ha fatto, quando ha affermato che non è sufficiente far ricorso in modo generico ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, ma che occorre specificarli.

TARAMELLI. È una condizione al parere favorevole?

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Sì, infatti il parere dice: «...a condizione della indicazione nel testo dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno sui quali si intende caricare la spesa e che sono i seguenti:...»; e poi cita i capitoli. Quindi noi dovremmo introdurre nel testo una modifica in tal senso.

L'articolo 8 prevede che per l'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere utilizzato anche personale del Corpo stesso. Questa situazione già esiste di fatto, ma poichè la Corte dei conti, esaminando i bilanci, ha fatto a questo proposito una osservazione, si vuole ora legalizzarla, anche ai fini della responsabilità di chi comanda questo personale.

Sul disegno di legge che ho illustrato, mi permetto di fare ora alcune osservazioni. Ritengo che, per abbreviare i tempi di esame delle pratiche relative al rilascio del nullaosta provvisorio (ma direi anche per quanto riguarda il rilascio del certificato di prevenzione incendi e per i controlli successivi richiesti) non sarebbe male considerare che oggi esistono liberi professionisti ed enti particolari che sono attrezzatissimi per fare certi sopralluoghi e che possono fornire garanzie. Possono essere anche previste condizioni particolari per intese con questi enti, anzichè far sempre ricorso al limitato personale che esiste nei Comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco.

Nel secondo comma dell'articolo 1 si dice: «... i titolari o i rappresentanti legali delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni dalla stessa data, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2». Però nel successivo articolo 2 si dice che il Ministro dell'interno entro novanta giorni deve emanare le disposizioni per questo nullaosta provvisorio. Mi sembra allora che vi sia un contrasto perchè ritengo che le ditte, per poter fare una domanda o produrre una documentazione adeguata, debbano vedere prima quale sia questo decreto del Ministro dell'interno. Quindi a mio giudizio, i sessanta giorni dovrebbero decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e non da quella di entrata in vigore di questa legge. Altrimenti le ditte dovrebbero far domanda e poi rispondere ad un'ulteriore richiesta di documentazione oppure di istruttoria complessiva che allungherebbe i tempi del rilascio del certificato.

Per facilitare l'attività dei Comandi provinciali, dal momento che questa normativa per il rilascio del nullaosta provvisorio è più completa di quella che avevamo previsto a suo tempo con la legge n. 406 del 18 luglio 1980 per gli alberghi, credo che sia opportuno utilizzare questa normativa anche per quelle attività; in sostanza si tratterebbe di assorbire l'articolo 1 della legge del 1980, tenendo presente che questo provvedimento tiene in considerazione le indicazioni della CEE mentre quello del 1980 no. Credo pertanto che sia opportuno rendere omogenea la normativa sulla materia.

Ritengo invece inopportuna la limitazione a dodici mesi della validità del nullaosta provvisorio rilasciato per gli edifici pregevoli per arte e storia: per omogeneizzare la normativa converrebbe portarla a due anni, come per gli altri edifici, pur senza derogare alla normativa specifica del regio decreto n. 1564 del 7 novembre 1942.

Desidero poi fare un'osservazione, a mio giudizio molto importante, sul personale. Mi sembra che non sia stata sufficientemente valutata la carenza di personale di supporto tecnico e di supporto amministrativo.

Anche nella relazione del Governo si fa presente che il personale tecnico ed amministrativo è carente e che proprio per tale ragione un'enorme mole di lavoro non può essere portata avanti. Tuttavia, nell'articolo 7 si parla di capi reparto, di capi squadra, di vigili del fuoco senza fare alcun riferimento ai supporti tecnici e amministrativi.

Per la verità, questo tipo di personale era stato previsto con la legge n. 930 del 1980, però le procedure predisposte per la copertura di questi posti sono assai farraginose ed il loro espletamento richiede tempi molto lunghi.

Riterrei quindi opportuno cogliere l'occasione di questo provvedimento per snellire la procedura e coprire anche questi posti in tempi brevi. Infatti, sono passati alcuni anni ma pochissimi posti sono stati coperti. Del resto, anche per il personale previsto dalla legge n. 285 del 1977 e per altro personale è stata introdotta una normativa per consentire la copertura dei posti in tempi brevi; anche in questo caso, quindi, potremmo introdurre una norma per facilitare anche l'immissione di personale che già da tempo sostanzialmente svolge mansioni di supporto tecnico e amministrativo, in modo da chiarire definitivamente questo problema.

Infine, vorrei far presente una questione che è stata sollevata dal servizio medico del Corpo dei vigili del fuoco: si tratta del numero assai limitato di medici che hanno a disposizione (soltanto quattro o cinque sono in ruolo) per cui devono continuamente far ricorso a medici convenzionati per istituire la commissione per l'esame di idoneità del personale che viene immesso per concorso e anche per gli ausiliari, dietro un compenso che è veramente irrisorio (si parla ancora di 3.000 lire al giorno). Pertanto, le commissioni non sono in grado di operare; non si trova personale che si presta a svolgere questa attività, o comunque manca un impegno preciso in tal senso. Occorre quindi aggiornare il compenso, così come è stato fatto per altre commissioni simili. È inutile indire dei concorsi quando le commissioni impiegano mesi e mesi solo per l'esame preliminare dei requisiti fisici. È necessario restringere i tempi di queste operazioni.

Vorrei pregare il Governo di tener presente queste mie osservazioni, valutando la possibilità di procedere ad un adeguamento in tal senso del testo in esame.

Al fine di poter concretizzare in organiche proposte emendative le osservazioni avanzate, riterrei opportuno un breve differimento del dibattito.

Comunque, a parte queste mie considerazioni, per quanto riguarda il testo del provvedimento nel suo complesso, invito la Commissione ad approvarlo in tempi brevi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pavan per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è quanto mai necessario. Con esso si prende atto della mutata realtà e delle esigenze alle quali occorrerebbe far fronte con tempestività e in maniera adeguata.

Tuttavia, a me sembra che, nonostante le lodevoli intenzioni di chi lo ha promosso, il provvedimento in sé non sia adeguato a risolvere i problemi del controllo di prevenzione incendi. Sono quindi d'accordo con le osservazioni del relatore Pavan e mi associo alla sua richiesta di una più approfondita verifica della materia in discussione per riuscire a dare risposte adeguate. È

vero infatti che la *ratio* del disegno di legge vorrebbe essere finalizzata alla soluzione del problema in questione; tuttavia, la mia preoccupazione è che agli attuali ritardi e carenze si aggiungano ulteriori ritardi e carenze.

In ogni caso desidero sottolineare alcuni aspetti, peraltro richiamati dal relatore, come quello riguardante il personale di supporto amministrativo, che per evidenti ragioni dovrebbe avere una qualificazione professionale che non necessariamente si riscontra nel personale che viene reclutato e destinato al servizio di soccorso; mi riferisco al personale tecnico, anch'esso essenziale per un riscontro, per una verifica coerente degli aspetti tecnici delle domande, delle pratiche che devono essere espletate. Infine - ma in questo caso forse sconfino nell'utopia - vorrei fare riferimento agli aspetti relativi ad una non più rinviabile, a mio parere, meccanizzazione di questo tipo di servizi. Infatti, se fosse possibile introdurre meccanismi automatici di registrazione delle realtà che devono essere controllare e di aggiornamento delle realtà medesime, molto probabilmente si semplificherebbe un lavoro che, tutto sommato, essendo fondamentalmente burocratico, esula in parte dalle funzioni principali del Corpo dei vigili del fuoco.

Quindi, nel ribadire che a mio parere le osservazioni del relatore meritano l'attenta considerazione del Governo, sottolineo le carenze (e quindi l'esigenza di provvedervi) di personale amministrativo e tecnico e l'esigenza di mettere allo studio una meccanizzazione del particolare tipo di servizio, quello dei controlli, per sveltire e facilitare le operazioni, senza lasciare arretrati in un settore i cui compiti, come l'esperienza insegna, arrivano al livello di coscienza dell'opinione pubblica in situazioni di estrema drammaticità, che non sono mai il prodotto del caso, ma il frutto dell'impossibilità di far fronte alla realtà in maniera moderna ed efficace.

TARAMELLI. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione che credo sia pertinente. La proposta di legge in discussione mi sembra corrispondere ad una situazione di emergenza, perchè appunto non si è in grado di far fronte ad una serie di competenze dei vigili del fuoco, con grossi pericoli anche per quanto riguarda l'attività produttiva, eccetera. Quindi, dal punto di vista dell'emergenza credo che questo provvedimento sia necessario, eventualmente con l'inserimento degli aggiustamenti che sono stati suggeriti, dopo una loro attenta valutazione; per cui il Gruppo cui appartengono esprime in linea generale un parere positivo.

Vorrei però osservare che, se è vero che questo disegno di legge corrisponde ad un'emergenza, dobbiamo evitare però che questa misura possa diventare permanente (se ho capito bene il meccanismo), perchè il sistema della certificazione con il nullaosta provvisorio, che aiuta a risolvere una situazione arretrata e comunque urgente oggi, innesca un meccanismo che fra qualche tempo creerà ulteriore lavoro. Infatti, il sistema della doppia certificazione, prima quella provvisoria poi quella permanente, mentre in questo momento sicuramente aiuta a sgombrare le difficoltà, fra due anni, se dovesse rimanere in vigore questa normativa, creerà una situazione ancora più grave di quella attuale. Interpreto dunque come dovuta ad un'emergenza questa copertura di un certo numero di posti, che quindi è opportuna, ma il vero problema è quello di affrontare il discorso sul Corpo dei vigili del fuoco nel suo complesso.

Mi sembra di ricordare che durante l'esame del bilancio per l'anno 1984 ebbi ad osservare come il personale del Corpo dei vigili del fuoco

corrisponda, grosso modo, ai tre quarti della sua pianta organica e che quindi occorra seguire la strada maestra, dando un assetto definitivo al Corpo in relazione alle sue funzioni; altrimenti il provvedimento in esame, che consideriamo al momento da attuarsi per far fronte ad un'emergenza, potrebbe determinare nel giro di due anni, come ripeto, una situazione difficilmente sostenibile.

Quindi rivolgo un invito al Governo affinché si provveda a dare una sistemazione definitiva agli organici, non per voler affrontare a tutti i costi il quadro generale, ma proprio perchè è necessario rendersi conto del fatto che questo disegno di legge, una volta approvato, innesca un meccanismo che da un lato risolve subito l'emergenza, ma dall'altro potrebbe dar luogo a conseguenze negative a livello di tutti i Comandi dei vigili del fuoco, con ripercussioni sulle attività produttive in generale. La mia proposta è che, mentre da un lato si provvede all'approvazione di questo disegno di legge, anche con gli aggiustamenti proposti dal senatore Pavan, alcuni dei quali sono sicuramente condivisibili (anche se vorrei capire meglio il discorso sugli organici di supporto) in quanto possono rendere più funzionale la legge, dall'altro si tenga presente che, se non si pone mano immediatamente alla soluzione del problema generale, questa norma tra due anni si ritorcerà contro il funzionamento del Corpo dei vigili del fuoco, con tutte le conseguenze anche di carattere economico che ne deriveranno.

BARSACCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Desidero innanzi tutto esprimere la mia soddisfazione per il fatto che si discute in sede deliberante questo provvedimento, che potrebbe anche sembrare di non rilevante importanza ma che invece è estremamente importante per la soluzione di alcuni dei problemi esistenti nel settore. Approfitto anche dell'occasione per esprimere il mio apprezzamento sia per la relazione fatta dal senatore Pavan sul testo del disegno di legge presentato dal Governo, sia per le osservazioni che egli ha formulato. Condivido anche ciò che ha detto il senatore Taramelli, in quanto sicuramente bisognerebbe esaminare a fondo i motivi per cui si è giunti a questo numero elevatissimo di pratiche (circa 600.000) rimaste inevase, con responsabilità che riguardano sia il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che i privati e le amministrazioni pubbliche. È questo il motivo per il quale è stata sollecitata la discussione del provvedimento.

L'urgenza è derivata non solo dalla carenza di personale del Corpo dei vigili del fuoco, incrementata tra l'altro dalla modificazione dell'orario di lavoro in conseguenza del contratto firmato il 14 febbraio, che comporta una diminuzione dell'orario, ma anche da una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica a seguito dei fatti a voi noti e da una maggiore attenzione da parte della Magistratura. L'urgenza è data inoltre dal fatto che i provvedimenti di legge emanati hanno determinato notevoli spese (ad esempio per quanto riguarda la sicurezza): chi fa o ha fatto l'amministratore locale sa quanto debbono spendere le scuole o gli ospedali per potersi adeguare alle norme. Pertanto lo stato di necessità, che si evince dal testo della relazione al disegno di legge del Governo e che è stato puntualmente sottolineato da parte del relatore, giustifica l'adozione di questo provvedimento.

Credo che alcune osservazioni fatte dal relatore potrebbero essere immediatamente condivise, come ha detto anche il senatore Taramelli; così pure penso che sarebbe opportuno accondiscendere alla richiesta del relatore di un breve rinvio in maniera da poter esaminare meglio le proposte

fatte. Ad esempio, la proposta riguardante l'ulteriore abbreviazione dei tempi di utilizzazione dei professionisti può essere valutata meglio per individuare la formula migliore. Un tema sul quale si è sicuramente individuata una carenza è quello della omogeneizzazione della normativa per quanto riguarda gli alberghi. Occorrerà poi chiedere ai tecnici delle informazioni circa i problemi che potrebbe comportare eventuale variazione da 12 a 24 mesi della concessione del nullaosta provvisorio, perchè si sa che quando l'intervento riguarda un edificio, ad esempio un teatro, che ha caratteristiche storiche, non solo i lavori sono più costosi ma sono necessarie particolari attenzioni per l'esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda l'articolo 7, come ha già spiegato molto bene il relatore Pavan, non si tratta di nuove assunzioni, ma si tratta soltanto di anticipare quello che era già stato previsto dalla legge n. 66 del 1982; anche perchè siamo in fase di espletamento del concorso per mille posti a vigile del fuoco per il quale ci sono circa diecimila domande e, pur con tutta la buona volontà, per poterlo completare occorreranno come minimo due anni o due anni e mezzo. Quindi nell'articolo 7 è stato previsto l'anticipo di questa assunzione attraverso l'utilizzazione della graduatoria degli idonei (in modo da consentire di abbreviare l'espletamento del concorso in atto, perchè si pensa che coloro che verranno assunti attingendo dalla graduatoria degli idonei non parteciperanno al concorso che è in atto) e nello stesso tempo per sopperire alle esigenze che sono state illustrate.

Debbo dire anche - e colgo l'occasione per farlo, dal momento che è presente il Ministro per la funzione pubblica - che c'è un impegno che noi abbiamo assunto quando abbiamo firmato il contratto di lavoro per i vigili del fuoco: in una parte aggiuntiva c'è l'impegno per l'assunzione di 1.240 persone. A questa, che riguarda il personale, il collega Pavan ha aggiunto un'altra considerazione, che credo meriti un approfondimento, quella che concerne il supporto tecnico-amministrativo.

In conclusione, apprezzo le proposte che sono state fatte dal relatore, riservandomi di esaminarle più approfonditamente e di presentare eventualmente degli emendamenti.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Onorevole Presidente, prendo la parola per dire sostanzialmente quello che già ha detto il sottosegretario Barsacchi, cioè per far presente che, in sede di formulazione del contratto del personale della protezione civile e dei vigili del fuoco, fu espressamente confermato, da parte governativa, che sarebbe stato consentito, per le esigenze urgenti del Corpo, di attingere alla graduatoria degli idonei.

Esprimo il pieno consenso della delegazione pubblica che ha trattato questa richiesta e del Ministero dell'interno e delle organizzazioni sindacali, perchè effettivamente la necessità esiste.

PRESIDENTE. A questo punto, mi sembra opportuno rinviare l'esame del provvedimento.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato» (472), d'iniziativa dei deputati Anselmi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato» d'iniziativa dei deputati Anselmi, Reggiani, Bozzi, Dutto, Alinovi e Ferrari Marte, già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè il relatore su questo disegno di legge, il senatore Saporito, è impegnato presso la 5^a Commissione permanente, invito il senatore Murmura a sostituirlo e a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *f.f. relatore alla Commissione*. Mi riporto al parere della Commissione bilancio, che è favorevole, e raccomando che il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia positivamente licenziato dal Senato della Repubblica.

Si tratta di un provvedimento che risponde ad esigenze largamente avvertite e ritengo anche di estrema equità.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Murmura e dichiaro aperta la discussione generale.

GARIBALDI. Se mi è consentito, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità, a mio sommo parere, di disporre una accurata indagine in materia anche sulle situazioni similari per arrivare, dove è possibile ed opportuno, ad una normativa che complessivamente disponga lo stesso trattamento per i soggetti che si trovano in queste condizioni.

Non sono in grado di citare documentatamente fattispecie analoghe con un trattamento diverso: sono però certo che condizioni di questo genere esistano. Quindi, l'invito che rivolgerei al Governo è quello di effettuare una verifica delle situazioni similari per riportarle ad una normativa univoca. È materia per cui vi è esigenza di uniformità di trattamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Per quanto riguarda il settore pubblico, mi pare che il disegno di legge di iniziativa parlamentare risolva il problema.

Per quanto concerne una armonizzazione di tutta la legislazione in campo pensionistico, devo far presente che a brevissima scadenza (spero prima della fine di questa tornata di lavori parlamentari, ma forse la mia speranza è eccessiva) il Governo dovrebbe presentare un disegno di legge per regolamentare con criteri uniformi tutta la complessa materia delle pensioni, per realizzare la grande riforma. Si tratta però di un provvedimento che richiederà approfondimenti in sede parlamentare ed avrà scadenze abbastanza lunghe.

Il disegno di legge di iniziativa dei deputati Anselmi ed altri mira a risolvere solo il caso degli orfani maggiorenni che devono compiere gli studi e che, in assenza di genitori che possano provvedere, hanno la possibilità di continuare ad essere assistiti dallo Stato.

È un provvedimento parziale, che non implica grandi questioni che si riferiscono al sistema pensionistico. C'è già stato, mi pare, un provvedimento che riguardava alcuni aggiustamenti per le vedove dei dipendenti dello Stato. Si tratta di piccoli provvedimenti che non turbano l'armonia generale.

Per quanto riguarda invece l'armonizzazione del settore privato e del settore pubblico, ripeto che presenteremo un disegno di legge che è già in stato di avanzatissima elaborazione. Sono in corso consultazioni con i sindacati, ed io e il ministro De Michelis ci impegneremo nell'esame del provvedimento, sperando di porre la parola fine alle molte vicende che hanno accompagnato il settore delle pensioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età».

È approvato.

Art. 2.

All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede con le ordinarie dotazioni del capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e con quelle del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

TARAMELLI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

GARIBALDI. Esprimo voto favorevole al provvedimento a nome del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 12,40 alle ore 13.

«Assistenza agli spastici. Rinnovo e aumento del contributo all'AIAS» (508), d'iniziativa del senatore Monaco e di altri senatori

«Contributo a carico dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche a sostegno della loro azione di promozione sociale» (576), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Modifiche e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, e della legge 13 maggio 1983, n. 196, recanti concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale» (685), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assistenza agli spastici. Rinnovo e aumento del contributo all'AIAS», d'iniziativa dei senatori Monaco, Franco, Pistolese, Rastrelli e Mitrotti.

Su materia connessa sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Contributi a carico dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche a sostegno della loro azione di promozione sociale», d'iniziativa dei senatori Scevarolli, Bollini, Saragat, Ravera, Valiani, Zaccagnini, Vassalli, Enriques Agnoletti, Schietroma, Gualtieri, Salvi, Martini, Pastorino, Alici, Bozzello Verole e Orciari, e: «Modifiche e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, e della legge 13 maggio 1983, n. 196, recanti concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale», d'iniziativa dei senatori Saporito, Saragat, Zaccagnini, Garibaldi, Franza, Brugger, Frasca, Mezzapesa, Di Lembo, Murmura, Bombardieri, D'Amelio, Della Porta, Fimognari e Mascarò.

Data l'identità della materia, propongo che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente. Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito. Su questi tre disegni di legge riferirò io stesso alla Commissione.

Ricordo che, nella seduta del 23 maggio scorso, venne rinviata la discussione del disegno di legge n. 576 sia perchè era emersa la necessità di acquisire chiarimenti sul parere emesso dalla 5^a Commissione permanente, sia perchè il senatore Saporito, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, aveva fatto rilevare che il provvedimento avrebbe dovuto essere discusso congiuntamente al disegno di legge n. 685, allora in corso di assegnazione e riguardante la proroga della normativa vigente in materia di contributi alle associazioni.

Allo stato delle cose esistono dunque in argomento il disegno di legge n. 508, che rinnova il contributo alla sola AIAS (Associazione italiana spastici), il disegno di legge n. 576, che dispone il rinnovo del contributo dello Stato per le sole associazioni combattentistiche, ed il disegno di legge n. 685 che, ricollegandosi alle leggi n. 190 del 1981 e n. 196 del 1983, integra e proroga quelle disposizioni ricomprendendo dunque anche le associazioni cui si riferiscono i primi due provvedimenti.

La 5^a Commissione permanente, peraltro, non si è espressa ancora nè sul disegno di legge n. 685 nè sul n. 508.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 685, di cui sono primo firmatario, come ha detto il Presidente copre anche

l'oggetto dei disegni di legge n. 508, relativo all'AIAS, e n. 576, relativo alle associazioni combattentistiche; il disegno di legge da me presentato insieme ad altri colleghi si ricollega alla normativa vigente che aveva cercato di conferire un minimo di organicità e sistematicità alla materia.

Ad ogni modo, anche se ritengo che sarebbe cosa razionale, non intendo vincolare ad un unico provvedimento la proroga dei contributi alle associazioni che svolgono attività di promozione sociale.

Però aggiungo che, se si dovesse scegliere la strada di adottare due distinte misure, occorrerebbe a mio giudizio che i progetti avessero una definizione contestuale.

Sono d'accordo di fare due provvedimenti separati, anche stralciando dal mio disegno di legge la parte relativa alle associazioni combattentistiche, se tali associazioni hanno l'esigenza di essere trattate separatamente, purchè i due provvedimenti trovino, facendo riferimento allo stesso fondo nel bilancio dello Stato, uguale copertura e vadano avanti contestualmente.

DE SABBATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riallaccio alle sollecitazioni da me fatte per la rapida definizione del disegno di legge n. 576 nella seduta del 4 luglio scorso, e voglio precisare che per le associazioni combattentistiche tale provvedimento non prevede nessun aumento di contributi rispetto a quelli che sono stati già in passato deliberati, mentre il disegno di legge del collega Saporito dispone aumenti di contribuzioni che potrebbero sollevare problemi di copertura.

Quindi non si può pensare che il disegno di legge n. 576 vada in qualche modo a pregiudicare la disponibilità del fondo per gli altri; esso, ripeto, non prevede aumenti di contributi, perciò il problema della disponibilità riguarda solo il disegno di legge n. 685. Infatti le contribuzioni per le associazioni combattentistiche indicate nel disegno di legge Scevarolli sono quelle già destinate nei precedenti provvedimenti di legge. Ciò significa che non esistono problemi di copertura dal punto di vista quantitativo e che, se anche il capitolo è unico, non si va ad interferire sulla possibilità di finanziamento di altre associazioni: se per le altre associazioni viene proposto un incremento di contributi, sarà per questo incremento che bisognerà semmai trovare una copertura.

In conclusione, non vedo perchè non si debba procedere nell'esame del disegno di legge n. 576 che già dispone di copertura, sapendo che ciò non pregiudica in nessun modo l'iter degli altri provvedimenti.

DE CINQUE. Signor Presidente, mi dichiaro anche io favorevole alla trattazione immediata del disegno di legge n. 576. Si tratta di un provvedimento molto breve su cui c'è già un parere acquisito della Commissione bilancio; potremmo, secondo me, dar corso rapidamente a tale progetto, riservandoci successivamente la trattazione degli altri provvedimenti.

PAVAN. Signor Presidente, quando si afferma che il progetto Scevarolli non comporta nessuna modifica di spesa, si deve allora dire che nemmeno il disegno di legge Saporito ne comporta.

Però le leggi precedenti - la n. 190 del 1981 e la n. 196 del 1983 - non disciplinano soltanto le associazioni combattentistiche, ma riguardano anche gli altri enti che noi troviamo nel disegno di legge Saporito.

DE SABBATA. Ma c'è l'aumento dei contributi: i singoli contributi crescono.

PAVAN. Io non vedo perchè si voglia vanificare lo sforzo di organicità e razionalità operato con successo dal Parlamento, tornando a segmentare la materia e operando distinzioni tra associazioni che sono peraltro tutte protese all'obiettivo della promozione sociale: obiettivo che le abilita a ricevere il contributo dello Stato. Se si vuole ora operare una distinzione per un provvedimento, ciò significa che c'è una volontà precisa di lasciare da parte le altre associazioni e di abbandonarle a se stesse. Io sono infatti pienamente convinto che, una volta approvato il provvedimento sulle associazioni combattentistiche, degli altri non si parlerebbe più.

Se è vero che il Parlamento si era impegnato ad esaminare in modo più organico il problema delle associazioni, devo ricordare che tale orientamento riguarda tutta la materia delle associazioni.

Insisto, pertanto, perchè tutta la materia delle associazioni sia definita contestualmente; tenendo presente, fra l'altro, che nel parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 576, al quale ci si richiama per richiedere l'approvazione separata di tale provvedimento, si chiede di procedere ad un attento confronto con gli elenchi riportati dalle norme in vigore, in modo da evitare che in futuro si lamentino esclusioni e si chiedano quindi nuovi interventi.

Desidero far presente che, in assenza del rappresentante del Governo, la discussione in sede deliberante non può procedere. È quindi opportuno rinviare il dibattito ad altra seduta.

GARIBALDI. Aderisco alla proposta di rinvio, sottolineando peraltro come, a mio avviso, il disegno di legge Scevarolli abbia una sua autonomia e una sua identità, che non contrasta minimamente con la logica del problema generale e men meno si mette in conflitto con la possibilità di finanziare ulteriormente associazioni che hanno quanto meno natura, se non finalità, diversa da quelle a cui il disegno di legge stesso è destinato. Quindi una autonoma trattazione del disegno di legge n. 576 non comporterebbe alcun pregiudizio per le ulteriori decisioni che si vorranno adottare anche in relazione al disegno di legge Saporito. Sul piano del finanziamento, inoltre, la copertura già esiste.

DE SABBATA. Insistiamo nell'affermare la possibilità di una rapida definizione del disegno di legge n. 576, ma non ci opponiamo alla proposta di rinvio, esprimendo peraltro non dico biasimo, ma disappunto per l'assenza del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO